



Comune di Ponte San Nicolò

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 16 del 20-03-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - **DIVIETO DI ACCESSO** a Parchi, Giardini, Aree verdi, Aree arginali, piastre polivalenti, aree sgambamento cani per fronteggiare l'epidemia "Covid-19".

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*”;
- 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che “*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*”

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto che la Decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Constatato che nonostante i molti solleciti a rimanere in casa diramati dalle varie autorità governative e sanitarie, numerose persone continuano a frequentare parchi ed aree pubbliche determinando assembramenti che costituiscono la condizione più idonea per il diffondersi del contagio da CORONAVIRUS;

Considerato che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di **Ponte San Nicolò**, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;

Ravvisata, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, il **divieto di accesso, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, di tutti i Parchi, Giardini, Aree verdi e aree e sommità arginali, di piastre polivalenti, aree sgambamento cani**, presenti nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, disporre, con il presente provvedimento i divieti sopra menzionati:

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)*”
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono:
 - o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza*

urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

- *c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Dato atto che

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, che sarà esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di **Ponte San Nicolò** e resta in vigore **fino al 03 aprile 2020 compreso**, fatta salva la sua prosecuzione qualora persista lo stato di emergenza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

1. Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e **fino al 03 aprile 2020 compreso**, fatta salva la prosecuzione della validità ed efficacia della presente ordinanza qualora persista lo stato di emergenza, il divieto di accesso al pubblico **di tutti i Parchi, Giardini, Aree verdi e aree e sommità arginali, di piastre polivalenti, aree sgambamento cani, presenti nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò**, siano essi delimitati o meno con recinzioni e cancelli di accesso.

2. Sulle sommità arginali è consentito il transito esclusivamente ai frontisti, con veicoli o a piedi, per l'accesso alle proprie abitazioni e ad altre proprietà private per indifferibili esigenze di lavoro, salute, situazioni di necessità.

3 di escludere dai divieti previsti dal presente provvedimento le Forze di Polizia Locale e Statale, il personale impegnato in servizi di soccorso e prevenzione, il personale della Protezione Civile.

4. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, sul sito web istituzionale, la sua affissione nei luoghi pubblici per la massima conoscenza della popolazione.
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Padova;
 - Comando Carabinieri di Ponte San Nicolò.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

DEMANDA

Al Servizio Polizia Locale in via prioritaria, di provvedere a verificare il rispetto del divieto stabilito avvalendosi, qualora se ne ravvisi la necessità, del personale del Gruppo Volontari di

Protezione Civile ai fini della diffusione del contenuto del presente provvedimento alla cittadinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
SCHIAVON MARTINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.